



COMUNE DI ELINI

Provincia dell'Ogliastra

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DELLE ATTREZZATURE
DI PROPRIETÀ COMUNALE**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L.07.08.1990 n. 241, così come sostituito dall'art. 52 del D.Lgs n. 33/2013, disciplina la concessione in uso di attrezzature comunali a Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Partiti e Movimenti politici, Gruppi organizzati e Privati.
2. Le attrezzature soggette al presente regolamento sono le seguenti:
 - a) videoproiettore
 - b) impianto amplificazione
 - c) gazebo
 - d) taglierina
 - e) plastificatriceo altra attrezzatura suscettibile di concessione a terzi.
3. Le attrezzature potranno essere utilizzate alle condizioni prescritte dal presente regolamento.
4. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo della stessa attrezzatura da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.

ART. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso delle attrezzature

1. Possono chiedere l'uso delle attrezzature di cui all'art. 1 i seguenti soggetti pubblici e privati.
2. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre delle attrezzature, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al richiedente interessato.

ART. 3 - Esclusioni

1. Le attrezzature non possono venire utilizzate per attività aventi scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse e con finalità sociali, aggregative, culturali, sportive e con applicazione delle tariffe previste.

2. E' altresì escluso il loro uso se connesso con attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

ART. 4 - Tipi di concessione

1. Per l'utilizzo delle attrezzature di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione:

concessione a titolo gratuito nei casi in cui:

- a. L'uso delle attrezzature sia legato ad iniziative direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organismi che agiscono in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa.
- b. L'uso delle attrezzature sia legato ad ogni altra attività per la quale si ravvisino ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della attrezzatura, da esplicitare nella delibera di Giunta di approvazione delle relative tariffe.

Ferma restando la competenza della Giunta in merito all'uso gratuito delle attrezzature, i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile del Servizio, nelle modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

concessione a titolo oneroso è prevista in tutti i casi, ad esclusione di quelli riconducibili alle concessioni a titolo gratuito.

2. Le tariffe di concessione delle attrezzature sono determinate dalla Giunta Comunale, che provvederà all'approvazione e ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio provvedimento.
3. L'importo dovuto dovrà essere versato secondo i termini e le modalità stabilite nella relativa deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.

ART. 5 - Modalità di concessione delle attrezzature

1. Le attrezzature di cui all'art. 1 sono concesse, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli in dotazione presso gli uffici del Comune e pubblicati sul sito internet del Comune di Elini.
2. Le stesse possono essere concesse ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, secondo il calendario presentato e recepito nell'atto di concessione.
3. Costituisce titolo per l'utilizzo delle attrezzature di cui all'art. 1 l'autorizzazione appositamente rilasciata dal Comune su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all'art. 7. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile

del Servizio, deve fare espresso riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente.

4. Presso l'Ufficio Protocollo del Comune è tenuto un apposito registro, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione delle attrezzature, contenenti i dati del soggetto richiedente.

ART. 6 - Responsabilità ed oneri per l'utilizzo delle attrezzature

1. Eventuali danni alle attrezzature riscontrate dal consegnatario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.
5. I danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile del Servizio, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del Servizio provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.
6. Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni alle stesse.
7. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il Responsabile del Servizio o suo delegato provvede ad annotare su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle attrezzature.
8. Il consegnatario custodirà con il massimo scrupolo le attrezzature consegnate, con il divieto tassativo di cederle a terzi.

ART. 7 - Modalità della richiesta

1. L'istanza per l'utilizzo delle attrezzature di cui all'art. 1 dovrà essere presentata per iscritto, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo in dotazione presso gli uffici comunali e sul sito del comune di Elini nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata da parte dell'utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.
2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione indicando:
 - a. le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;
 - b. la tariffa d'utilizzo stabilita da apposito provvedimento di Giunta Comunale sulla base del presente Regolamento.
3. Per l'utilizzo delle attrezzature la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune almeno 3 giorni prima rispetto alla data della concessione.
4. A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 3

giorni dalla data di protocollo della richiesta.

5. Con l'atto di autorizzazione all'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nell'autorizzazione suddetta.

ART. 8 – Diniego, sospensione e revoca

1. L'istanza viene rigettata nei casi previsti dall'art. 3 oppure quando vi sia un'inderogabile esigenza dell'Amministrazione Comunale.
2. L'inadempienza alle norme del presente regolamento comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

